



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/03/2010

=====

ADDI' 05/03/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 RCMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessore	FARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGR0	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo TACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - COPPOTELLI - DALIA - NIERI - FARRONCINI - TIBALDI - VALENTINI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 160

Oggetto:

Approvazione del Piano di Gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla per la regione Lazio ai sensi del Reg. (CE) n. 1100/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007.



160 - 5 MAR. 2010 12

Oggetto: approvazione del Piano di Gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla per la regione Lazio ai sensi del Reg. (CE) n. 1100/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007.



LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Reg. (CE) n. 1100/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;

VISTO l'art. 2 del Reg. (CE) n. 1100/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007, che prevede l'elaborazione dei piani di gestione per l'anguilla;


VISTA la legge regionale 19 marzo 2008, n. 4, recante "Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura", ed in particolare l'art. 1 comma 2 lettera e), che stabilisce tra le finalità della stessa legge quella di "salvaguardare gli ecosistemi acquatici regionali, perseguire l'equilibrio durevole tra le risorse acquatiche e il loro sfruttamento";

VISTO l'art. 2 comma 1 lettera l) della suddetta legge regionale 19 marzo 2008, n. 4, che prevede tra gli interventi che la Regione intende attuare, quello di promuovere, attraverso l'ARSIAL, le attività della pesca e dell'acquacoltura responsabile;

VISTO il Piano di gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla, di seguito denominato "piano di gestione" redatto dall'Osservatorio Faunistico Regionale di ARSIAL in virtù del disposto ex art. 3 comma 4 della legge regionale n. 87 del 7 dicembre 1990, trasmesso con nota dell'ARSIAL prot. n. 11574 del 21 settembre 2009, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);

VISTA la nota n. 217056 del 27 ottobre 2009 della Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area Conservazione natura e osservatorio regionale per l'ambiente, in cui si comunica che il Piano di gestione non necessita di un pronunciamento di valutazione di incidenza a norma dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i.;

VISTA la nota n. 2196 del 17/02/2010 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - ex Direzione generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura, con la quale si comunica che il piano di gestione della regione Lazio, integrato nel Piano Nazionale Anguilla consegnato il 30 settembre 2009 alla Commissione Europea, è stato valutato positivamente e ritenuto ammissibile ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1100/2007;



160 - 5 MAR. 2010 *pr*

VISTO che con la nota di cui sopra è stato richiesto di confermare, nel più breve tempo possibile, la definitiva approvazione da parte degli organi regionali preposti, del piano di gestione della Regione Lazio, per rispondere alle richieste dell'Unione Europea;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover approvare il Piano di Gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);

ESPERITA la procedura di concertazione in data 10 settembre 2009;

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il "Piano di Gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla per la regione Lazio ai sensi del Reg. (CE) n. 1100/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A).


La Direzione regionale Agricoltura, con successivi atti, provvederà a fornire le relative direttive per l'applicazione del Piano di gestione, nonché a stabilire gli strumenti di verifica e le forme di rendicontazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Allegato A

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 9 5 MAR. 2010





ALLEGATO A

ALLEG. alla DELIB. N. 160 *rn*

DEL - 5 MAR, 2010



REGIONE
LAZIO

DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE
Direzione Regionale Agricoltura



Arsial

Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio



**PIANO DI GESTIONE PER LA RICOSTITUZIONE
DELLO STOCK DI ANGUILLA**

(Reg. (CE) n. 1100/2007)

Il presente allegato è composto da numero 22 pagine compresa la presente

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Gino Settini

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

IL DIRETTORE VICARIO

Dr. Stefano Sbeffi






INDICE

1. Identificazione e descrizione delle Unità di Gestione	3
1.1 Provincia di Viterbo	4
1.3 Provincia di Rieti	5
1.2 Provincia di Roma	6
1.4 Provincia di Latina	7
1.5 Provincia di Frosinone	8
2. La pesca	9
2.1 La pesca del novellame.....	11
2.1.1 Commercio e trasporto del novellame raccolto in natura.....	12
2.2 La pesca delle anguille adulte.....	12
3 Misure gestionali.....	13
4 Definizione e applicazione misure.....	16
4.1 Ceche	16
4.2 Anguille adulte.....	17
4.3 Cronogramma.....	20
5. Monitoraggio, valutazione dei dati, adeguamento delle misure di gestione.....	21
6. Attuazione delle misure.....	21
7 Bibliografia.....	22





BOZZA PRELIMINARE DI PIANO DI GESTIONE PER LA RICOSTITUZIONE DELLO STOCK DI ANGUILLA

1. Identificazione e descrizione delle Unità di Gestione

Nella Regione Lazio ai sensi della L.R. 87/90 e succ. mod., agli effetti della pesca, le acque interne sono classificate come acque principali, quelle che per la loro portata e vastità e per le condizioni fisico-chimiche e biologiche consentono l'esercizio della pesca professionale; tutte le altre acque sono classificate secondarie. Le acque secondarie si dividono in categoria "A", comprendente le acque prevalentemente popolate da salmonidi ed in categoria "B", comprendente le acque prevalentemente popolate da ciprinidi. Con la Deliberazione della Giunta Regionale del 23 febbraio 1993, n. 1101 sono state identificate le aste fluviali in base alla classificazione suddividendole per provincia.





1.1 Provincia di Viterbo

Acque principali: lago di Bolsena; fiume Marta, nel tratto della foce fino a due km a monte; fiume Fiora, nel tratto della foce fino a due km a monte; fosso Chiarone, nel tratto della foce fino a due km a monte; fiume Arrone, nel tratto della foce fino a due km a monte; torrente Tafone, nel tratto della foce fino a due km a monte; fiume Mignone, nel tratto della foce fino al ponte sulla strada statale Aurelia; lago di Vico.


Acque secondarie di categoria "A":

fosso Stridolone (Acquapendente); fosso Timone (dal mulino di Cellere alla cascata di Canino); torrente Vionica (Castiglione in Teverina); rio Fabrica (Fabrica di Roma); rio Paranza (Orte); fosso Valdano (Sutri); fosso Tinozzà (Capranica).

Acque secondarie di categoria "B":

tutti i corsi d'acqua i laghi e gli stagni della provincia non compresi nei precedenti elenchi.

Fig 1 - Classificazione delle acque Provincia di Viterbo





1.3 Provincia di Roma

Acque principali:

lago di Albano; lago di Bracciano; lago di Martignano; lago di Nemi; lago di Porto; Stagno Maccarese; fiume Tevere; fiume Arnone nel tratto compreso dalla foce a Torre Maccarese; canale di Castel Fusano dal ponte della ferrovia alla foce.


Acque secondarie di categoria "A":

fiume Aniene dai confini provinciali a ponte Lucano nel comune di Tivoli, compresi i seguenti affluenti: fiume Simbrivio; fosso Bagnatore; torrente Licenza; fosso Cona; fosso Fiumicino; fosso San Vittorino; fosso Passerano.

Acque secondarie di categoria "B":

tutti i corsi d'acqua, i laghi e gli stagni non compresi nei precedenti elenchi.

Fig 3 - Classificazione delle acque Provincia di Roma





1.4 Provincia di Latina

Acque principali:

lago di Fondi (i cui emissari Canneto e S. Anastasia sono classificati acque secondarie, di categoria "B" rispettivamente da 100 metri a valle della colonna già delimitante lo Stato Pontificio, e da 100 metri a valle del laghetto delle Monache); lago di San Puoto; lago Lungo; lago di Paola; canale di Navigazione; canale Diversivo Linea Pio; canale Linea Pio; canale Portatore (dal ponte Maggiore sulla via Appia fino alla foce del mare); fiume Amaseno dal ponte sulla Migliara 55 o dal Frasso fino alla confluenza con il canale Portatore.



Acque secondarie di categoria "A":

fiume Amaseno, tratto compreso dal confine territoriale della provincia al ponte della provinciale Priverno-Roccasecca; canale Acque medie tratto compreso tra la confluenza con il fiume Ninfa al ponte ferrovia Roma-Formia; fiume Ninfa dalla sorgente fino alla strada provinciale per Doganella-Cori.

Acque secondarie di categoria "B":

tutti i corsi d'acqua, i laghi e gli stagni non compresi nei precedenti elenchi.

Fig 4 – Classificazione delle acque Provincia di Latina





1.5 Provincia di Frosinone

Acque principali:

non esistono acque principali nella provincia.


Acque secondarie di categoria "A":

fiume Rapido; fiume Gari; forme d'Aquino; forme S. Giorgio a Liri; fiume Aniene; torrente Fiumata; fiume Melfa dalle sorgenti fino al ponte Roccasecca sulla strada statale Casilina; Capo fiume; Capo Cosa; rio delle Monache; rio Capo d'acqua; rio Centocelle; fosso delle Mole; rio Acquacetosa; rio Ricciano dalle sorgenti al ponte Piano nel comune di Anagni; fiume Alabro dal ponte di Rocca S. Antonino al ponte della cartiera Doni nel comune di Ferentino; fiume Torto; torrente Quesa; fiume Amaseno; fiume Liri dal confine della provincia (località Colle Castagna nel comune di Sora) fino al ponte Madonna della Neve; fiume Fibreno; torrente Carpello; rio Fontechiari; torrente Mollarino; lago Posta Fibreno.

Acque secondarie di categoria "B":

tutti i corsi d'acqua, i laghi e gli stagni non compresi nel precedente elenco.

Fig 5 - Classificazione delle acque Provincia di Frosinone



2. La pesca

Nella Regione Lazio l'esercizio della pesca nelle acque interne e delle attività ad essa connesse è disciplinata dalla legge 87/90 e succ. mod. Nell'ambito delle funzioni trasferite a norma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 alle regioni, la legge detta, secondo i principi di conservazione ed incremento del patrimonio ittico, nonché di protezione e di razionale gestione degli ambienti acquatici, le norme per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio.


Nel caso specifico della pesca all'anguilla la normativa prevede, oltre al limite della misura minima consentita per la cattura di 25 cm e, per la pesca sportiva, un quantitativo massimo giornaliero di 5 kg per pescatore, un elenco di attrezzi consentiti agli operatori della pesca professionale.

Prevalentemente la cattura dell'anguilla viene effettuata con attrezzi tipo bertovello, localmente chiamati cocullo o martavellone, fissati sul fondo con ancoraggi costituiti da grosse pietre per impedirne lo spostamento. Una volta posizionato in acqua, il cocullo, può rimanervi per una intera stagione e viene periodicamente controllato dai pescatori che provvedono, sollevando solamente la parte terminale, alla rimozione del pescato catturato ed alle operazioni di manutenzione e pulizia dell'attrezzo.

Nelle tabelle seguenti sono riportate le caratteristiche degli attrezzi consentiti nelle acque principali delle quattro provincie dove è presente la pesca professionale.

Bertovello (cocullo o martavellone)

Fig 6 - Bertovello (cocullo o martavellone)



Tab 1- Caratteristiche degli attrezzi consentiti

PROVINCIA DI RIETI	
COCULLO GRANDE	lato maglia bocca non inferiore a mm. 16, lato ali e longarina non inferiore a mm. 20, ali 2, lunghezza massima metri 12 ciascuna, 3° ala (longarina) lunghezza massima metri 40, apertura bocca massimo metri 2
COCULLO PICCOLO	(senza ali e longarina) lato maglia ali non inferiore a mm. 26 apertura bocca massimo metri 1
1) COCULLO GRANDE X ANGUILLA	(laghi del Salto e del Turano) lato maglia bocca non inferiore a mm. 12, terminale non inferiore a mm. 6, ali 2, lunghezza massima metri 20 ciascuna, 3° ala (longarina) lunghezza massima metri 35, apertura bocca massimo metri 2, attrezzi x pescatore massimo numero 5





2) COCULLO PICCOLO X ANGUILLA lato maglia ali non inferiore a mm. 12 apertura bocca massimo metri 1, longarina lunghezza massima metri 35 ali 2, lunghezza massima metri 20 ciascuna, attrezzi x pescatore massimo numero 3
PROVINCIA DI LATINA
COCULLO GRANDE lato maglia ali non inferiore a mm. 12 lato ali e longarina non inferiore a mm. 18 ali 2, lunghezza massima metri 8 ciascuna, 3°ala (longarina) lunghezza massima metri 16, apertura bocca massimo metri 1,50
COCULLO (senza ali e longarina) lato maglia non inferiore a mm. 6 apertura bocca massimo cm. 40
PROVINCIA DI ROMA
COCULLO GRANDE lato maglia non inferiore a mm. 12 ali 2, lunghezza massima metri 18 ciascuna, 3° ala (longarina) lunghezza massima metri 50
COCULLO lato maglia non inferiore a mm. 5 (consentita dal 1°giugno al 31 luglio)
PROVINCIA DI VITERBO
COCULLO lato maglia rete: ali non inferiore a mm.10 e, per la longarina, non inferiore a mm 25, ali 2, lunghezza massima metri 30 ciascuna, 3° ala (longarina) lunghezza massima metri 80, attrezzi x pescatore massimo numero 25, consentito dal 15 sett. al 31 dicembre, consentito dal 1 marzo al 30 giugno
COCULLO PICCOLO (da fondale) lato della maglia non inferiore a mm.10 senza ali e longarina, apertura bocca massimo metri 0,50, distanza minima da riva metri 1,50

Filaccione (Fila, Lenzara, Spaderna)

Lenza di varia lunghezza, armata con ami fissi distanziati l'uno dall'altro, generalmente usata per la pesca dei pesci del fondo. E' uno degli attrezzi utilizzati per la cattura dell'anguilla. Secondo le dimensioni, la tecnica con cui sono armati e le modalità di utilizzo, i pescatori del lago di Bolsena ne distinguono tre diversi tipi: "la filarella, la fila e la lenzara". Le differenze principali consistono nella distanza cui sono attaccate le lenze sulla corda principale e nella presenza di galleggianti intermedi che tengono sollevati gli ami dal fondo. Come esche sono utilizzati lombrichi, gamberetti o piccoli pezzi di pesce.

Fig 7 - Filaccione (Fila, Lenzara, Spaderna)





Tab 2- Caratteristiche degli attrezzi consentiti

PROVINCIA DI RIETI
FILACCIONE (laghi del Salto e del Turano) per l'anguilla, senza limitazione di numero
PROVINCIA DI LATINA
FILACCIONE numero ami per pescatore massimo 25
PROVINCIA DI ROMA
FILACCIONE (nei laghi ed acque scorrenti)
PROVINCIA DI VITERBO
FILACCIONE (nei laghi ed acque scorrenti) numero ami per barca massimo 500

2.1 La pesca del novellame

La regione Lazio con la legge 87/90 e succ. mod. istituisce delle norme a tutela della montata naturale delle specie eurialine dal mare, garantendo la razionale raccolta del novellame da utilizzare esclusivamente per ripopolamento delle acque interne e per l'allevamento, favorendo, ai sensi del decreto ministeriale 10 dicembre 1981, l'istituzione di zone di rispetto esterne alle foci dei fiumi o canali in genere.

La legge considera novello il pesce avente lunghezza inferiore a cm 7, estesa a cm 12 per *Mugil* spp. E *Sparus aurata* e per i ragani di anguilla.

La pesca del pesce novello è consentita esclusivamente allo stato vivo. Il pesce novello pescato deve essere destinato ai ripopolamenti delle acque interne ed agli allevamenti.

Presso le Amministrazioni provinciali interessate è istituito un apposito registro nel quale, dietro richiesta degli interessati, sono iscritti coloro che intendono esercitare la pesca del pesce novello allo stato vivo.

Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:

- a) la denominazione della ditta che richiede l'iscrizione;
- b) le attrezzature di cui la ditta stessa dispone per la cattura, la conservazione ed il trasporto del pesce allo stato vivo.

L'iscrizione al registro è disposta con decreto del Presidente della Giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne, previo accertamento congiunto dell'Amministrazione provinciale competente e dell'Osservatorio Faunistico Regionale (Stabilimento Ittiogenico) che l'interessato sia in possesso delle attrezzature idonee per tale tipo di pesca e per il mantenimento o il trasporto allo stato vivo del pesce pescato. Alla ditta richiedente è rilasciata l'attestazione dell'avvenuta iscrizione.

La pesca del pesce novello è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Presidente della Giunta provinciale competente per territorio a coloro che sono iscritti nel registro previsto dalla legge.

Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione debbono essere indicati gli estremi della iscrizione nel registro, il corso o specchio d'acqua in cui si intende effettuare la pesca, il tipo di attrezzatura e le modalità della pesca, le specie di pesce novello che si intendono catturare, le





località di deposito, i nominativi dei soggetti incaricati dell'esercizio della pesca. I soggetti incaricati dell'esercizio della pesca debbono essere in possesso della licenza di tipo "A". Nell'autorizzazione devono essere precisati:

- a) il periodo di validità (**non superiore a mesi sei**);
- b) i nominativi delle persone incaricate dell'esercizio della pesca del pesce novello;
- c) i luoghi di pesca e di deposito;
- d) i tipi di attrezzi da usarsi per la pesca;
- e) le modalità di trasporto e i dati relativi agli automezzi adibiti al trasporto stesso;
- f) le registrazioni obbligatorie relative al pesce pescato, all'utilizzazione ed al trasporto dello stesso.

Per le esigenze del ripopolamento delle acque interne regionali sono altresì previsti condizioni ed oneri conformemente alle disposizioni emanate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne.

È istituito presso l'ufficio pesca della Regione Lazio un archivio per la raccolta delle autorizzazioni all'esercizio della pesca del novellame annualmente rilasciate dalle Province competenti per territorio.


2.1.1 Commercio e trasporto del novellame raccolto in natura


Di ciascuna compravendita di novellame dovrà essere redatto in duplice copia, su moduli forniti dall'Amministrazione provinciale, un verbale composto di due parti, di cui una compilata a cura del titolare della prescritta autorizzazione provinciale e l'altra a cura dell'acquirente, concernenti la prima l'atto di vendita e la seconda l'atto di utilizzo del novellame da parte dell'acquirente stesso. La prima parte dovrà essere inviata dal titolare dell'autorizzazione, entro dieci giorni dall'operazione di vendita, all'amministrazione provinciale, la seconda parte dovrà essere inviata dall'acquirente alla stessa amministrazione provinciale entro trenta giorni dall'acquisto. In caso di utilizzazione diretta del novellame da parte del titolare dell'autorizzazione per propri impianti di piscicoltura, il verbale nelle sue due parti, verrà redatto ed inviato all'Amministrazione provinciale a cura del titolare stesso.

Il novellame, durante il trasporto, deve essere accompagnato da una scheda da cui risulti la provenienza, la qualità, il quantitativo e la destinazione. Il trasporto deve essere effettuato con recipienti muniti di impianto di erogazione di ossigeno o aria.

2.2 La pesca delle anguille adulte

Nelle acque pubbliche della regione e nelle acque private collegate con quelle pubbliche è vietata la pesca delle anguille gialle ed argentine con una lunghezza inferiore a 25 cm. Non sono previsti periodi di fermo pesca e limitazioni di quantità per la pesca professionale, mentre per la pesca sportiva il quantitativo giornaliero non deve superare i 5 kg per ciascun pescatore.





3 Misure gestionali

Le estensioni, le produzioni, pristina e attuali, riportate in tabella, suddivise per ciascuna categoria di acque presenti nel territorio regionale, hanno costituito i dati per il modello di produzione. Le superfici delle differenti tipologie ambientali sono state tratte dalla Carte dell'Uso del Suolo 1:25.000 della Regione Lazio del 2003. Per i corsi d'acqua naturali o artificiali la CUS considera solamente quelli con una larghezza superiore a 25 m.


Tab 3 – dati utilizzati per il modello DEMCAM


	ettari	Pescato precedent e anni 8'0 (kg)	Pescato precedente anni 80 (kg/ha/a)	Pescato annuale attuale. (kg)	Pescato attuale (kg/ha/a)	Rif. Biblio.
Lagune media prod.	1.242,94	17.400,00	14,00	1.491,53	1,20	5- 6
Fiumi	3.577,00	15.000,00	4,19	15.000,00	4,19	1-3-7-8
Laghi	22.021,34	90.000,00	4,09	90.000,00	4,09	2-3
TOTALE	26.841,28	122.400,00		106.491,53		


Il modello demografico che è stato utilizzato per la stima delle quote di restituzione di anguilla argentina è il DEMCAM (Bevacqua & De Leo, 2006), messo a punto nell'ambito del Progetto Europeo SLIME e già approvato dalla comunità scientifica e dalla Commissione.

I risultati delle elaborazioni modellistiche vengono presentati sotto forma di grafici distinti per le tre tipologie di ambienti presenti nella regione: lagune a media produttività, fiumi e laghi.









Figg. 8-10 - Grafici DEMCAM utilizzati per stimare le quote di restituzione di anguilla argentina

In base ai risultati dell'elaborazione del modello DEMCAM, considerato che la produzione pristina per la regione Lazio è di circa 122 ton, per ottemperare a quanto richiesto dal regolamento 1100/2007, ovvero il rilascio di almeno il 40% di anguille argentine, è necessario porre in atto misure che portino alla riduzione di 50 ton di anguille.

4. Definizione e applicazione misure

4.1 Ceche

Breve termine: misure relative alla pesca

Obiettivo: riduzione dello sforzo di pesca, monitoraggio delle attività di pesca, monitoraggio del reclutamento

Ad integrazione della normativa regionale vigente è previsto di stabilire che il periodo di 6 mesi di validità dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di competenza ricada nei mesi di ottobre-febbraio.

Al fine di adempiere l'articolo 7, punto 2, del Regolamento 1100 che concerne le misure per il ripopolamento, nell'ambito delle quote annuali, vengono riservati per obbligo ai ripopolamenti quantitativi definiti, in modo tale che i ripopolamenti stessi possano contribuire al raggiungimento del 40 % del livello di emigrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del Regolamento 1100.



Inoltre è previsto:

- L'attivazione dell'albo regionale già previsto per legge (L.R. 87/90);
- In accordo con l'Amministrazione Centrale la definizione della quota regionale di cattura dei quantitativi massimi prelevabili. Come previsto dalla L.R. 87/90 le ceche catturate dovranno essere destinate esclusivamente al ripopolamento e all'acquacoltura;
- I quantitativi riservati per obbligo al ripopolamento saranno i seguenti:
 - minimo 35 % della quota autorizzata nel 2010,
 - minimo 45% della quota autorizzata nel 2011
 - minimo 55% della quota autorizzata nel 2012
 - minimo 60 % della quota autorizzata nel 2013

La legislazione regionale del Lazio in gran parte già ha attuato le misure previste nella "proposta per la pesca e commercializzazione delle ceche" presentata nell'incontro del 3/09/2009 presso la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, che integrate con le azioni sopra esposte consentono di recepire completamente quanto previsto dalla proposta stessa.

Lungo termine: tutela del reclutamento

Obiettivo: tutela della colonizzazione in aree specifiche

Sarà avviato un censimento delle aree idonee alla cattura delle ceche al fine di individuare zone di tutela, dove non sarà possibile esercitare il prelievo di ceche. Tali zone verranno identificate fra i siti in cui la rimonta a colonizzare il bacino idrografico non è ostacolata da dighe, o dove siano inseriti dispositivi per la risalita di anguille.

4.2 Anguille adulte

Breve termine: Misure relative alla pesca professionale

Obiettivo: riduzione del 25% dello sforzo di pesca

Estensione dei periodi di fermo di pesca su tutto il territorio regionale dal 1 luglio al 31 agosto e dal 15 settembre al 15 ottobre, per tutti gli strumenti, sia per l'anguilla gialla che per l'anguilla argentina in tutti gli ambienti in cui viene esercitata la pesca, siano essi ambienti fluviali, lacustri o lagunari.

Breve termine: Misure relative alla pesca ricreative

Obiettivo: riduzione del 25% dello sforzo di pesca

Istituzione di periodi di fermo di pesca specifici per l'anguilla, coincidenti con quelli istituiti per la pesca professionale, ovvero dal 1 luglio al 31 agosto e dal 15 settembre al 15 ottobre. Riduzione dei quantitativi giornalieri pescabili a 2 kg.

L'applicazione delle misure di riduzione del 25% dello sforzo di pesca, attuato tramite Delibera di Giunta regionale, porterà ad una minore pressione di pesca con il rilascio di 26.622,88 kg di anguille gialle e argentine.

Medio termine: Misure a sostegno degli stock locali

Nel territorio regionale sono presenti numerosi bacini artificiali o naturali con una superficie totale di 220,21 kmq, di cui tre, il lago di Bolsena, il lago di Bracciano e il lago di Fondi, hanno una comunicazione diretta con il mare.





Il lago di Bolsena (114 kmq di superficie) è in comunicazione con il fiume Marta dove gli interventi di ricostituzione della continuità fluviale messi in atto dalla Provincia di Viterbo con la costruzione delle scale di monta su tutti i manufatti presenti lungo il corso, hanno di fatto abbattuto gli ostacoli per il passaggio degli stadi migratori.

Il lago di Bracciano (57 kmq di superficie) è in comunicazione con il mare tramite l'emissario naturale fiume Arrone e il lago di Fondi (3,8 kmq di superficie) è in comunicazione con il mare con il canale Canneto e con il canale S. Anastasia. Il piano prevede l'attività di ripopolamento del 50% dei bacini artificiali e naturali presenti nel territorio con un quantitativo complessivo di 500 kg di novellame. Nei casi in cui gli specchi d'acqua presentano gli emissari con una forte discontinuità ambientale o che non sono in diretta comunicazione con il mare, al fine di garantire l'effettivo rilascio del 40% delle anguille argentine, si provvede alla cattura ed al trasferimento a valle dei quantitativi predeterminati a partire dal 2015.

Nel territorio regionale sono presenti lagune, laghi e stagni costieri con una superficie complessiva di 12,43 kmq. I quattro laghi costieri retrodunali conosciuti come laghi Pontini sono il lago di Fogliano, il lago di Monaci, il lago di Caprolace, ed il lago di Paola o Sabaudia, nonostante una superficie di 11 kmq, hanno un'importanza ecologica notevole. I laghi sono in comunicazione con il mare con brevi canali in costante manutenzione che ne impedisce l'interramento e sono dotati di lavoriero.

Il piano prevede attività di ripopolamento con 248,6 kg di novellame.


Il Lazio presenta una grandissima ricchezza di risorse idriche superficiali per quantità e valore ambientale. Il reticolo idrografico della regione, ampiamente articolato, presenta una spiccata variabilità di ambienti idrici con aree che rivestono anche un rilevante valore naturalistico e si estende su una superficie totale di 22.577 kmq. La rete idrografica del Lazio è, per buona parte, costituita dal basso bacino del fiume Tevere, che occupa l'area centrale della regione; l'area meridionale è invece interessata principalmente dal bacino del Garigliano-Liri. Soprattutto le aste principali sono caratterizzate da una forte discontinuità ambientale dovuta alla costruzione di sbarramenti ad uso idroelettrico, irriguo e potabile che ne compromettono la continuità fluviale.


Il piano prevede attività di ripopolamento nel 50% fiumi nei tratti a monte degli sbarramenti con un quantitativo di novellame di 375,5 kg. Per permettere l'effettivo rilascio del 40% delle anguille argentine e la garanzia del loro effettivo arrivo a mare è previsto il prelievo ed il trasferimento a valle dei quantitativi predeterminati da ogni asta fluviale a partire dal 2015

Tutto il materiale da ripopolamento necessario per l'attuazione delle misure a sostegno degli stock locali (1.105,80 kg tot) viene acquistato da produzioni locali o nazionali accompagnate dalle opportune certificazioni sanitarie. Onde evitare la diffusione di patologie legate alla specie i ripopolamenti saranno realizzati utilizzando lo stadio di ceca.

Medio termine: Misure relative alla riduzione della predazione

Le Amministrazioni provinciali in caso di comprovato danno a popolazioni di anguilla a livello locale in bacini idrografici e lagune, potranno prevedere il controllo dei predatori compatibilmente con il quadro normativo vigente.





Lungo termine: Misure relative al risanamento ambientale.


La tutela delle acque, già prevista dalle normative comunitarie recepite a livello nazionale (L. 152 e succ mod.) e comunitarie (Dir CE 60/2000), sarà l'obiettivo prioritario a medio-lungo termine.

Tra gli interventi a medio e lungo termine, sarà previsto il ripristino della continuità fluviale mediante scale di rimonta. Queste verranno realizzate, ove possibile, sugli impianti già in funzione, e diverranno obbligatorie nella realizzazione di qualsiasi prossima costruzione di sbarramenti di qualsiasi tipo e finalità.

Per quanto riguarda la smontata verranno individuati sistemi che permettano il passaggio del maggior numero possibile di individui e la loro cattura e successiva liberazione per il superamento delle barriere costituite dagli impianti idroelettrici e dalle dighe.

Misure di tutela della colonizzazione in aree specifiche

Si prevede l'istituzione di aree di tutela, dove non sarà possibile esercitare il prelievo di Anguille adulte, da identificare fra i siti in cui la rimonta a colonizzare il bacino idrografico non è ostacolata da dighe, o dove siano inseriti dispositivi per la risalita di anguille.





4.3 Cronogramma

Tempistica prevista per l'attuazione delle misure gestionali

Tab 4- Cronogramma per l'attuazione delle misure gestionali previste.

MISURE GESTIONALI	PRIMO TRIENNIO																																			
	2010												2011												2012											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Divieto pesca professionale luglio-agosto 15 settembre-15 ottobre																																				
Divieto pesca sportiva luglio-agosto 15 settembre-15 ottobre																																				
Periodo di validità dell'autorizzazione per il prelievo delle ceche																																				
Ripopolamento: semina lagune media prod																																				
Ripopolamento: semina fiumi 50% della superficie																																				
Ripopolamento: semina laghi 50% della superficie																																				
Individuazione aree da destinare al prelievo ceche																																				
Formazione operatori professionali																																				
Monitoraggio																																				
Valutazione intermedia																																				





Tab 5 - Quote di restituzione (esprese in kg) per singolo ambiente previste entro il 2016 con la riduzione dello sforzo di pesca del 25%.

	ettari	semine g/ha	Biom. argentive restituite kg/anno
Lagune media prod semine 4248,6kg.	1.241,94	200,17	5.000,00
Fiumi semine 0 kg	1.788,50	0,00	3.000,00
Fiumi semine 357,5 kg	1.788,50	209,95	5.500,00
Laghi semina 0 kg	11.010,67	0	17.500,00
Laghi semina 500 kg	11.010,67	45,41	22.500,00
TOTALE	26.840,28		53.500,00

Le azioni previste dal piano, oltre alla riduzione del 25% dello sforzo di pesca professionale e sportiva, e le attività di ripopolamento sopra citate, secondo quanto previsto dal modello DEMCAM, porteranno alla restituzione a mare di 53,5 t di anguille argentine.

5. Monitoraggio, valutazione dei dati, adeguamento delle misure di gestione

L'attuazione delle misure sarà accompagnata da una attività di monitoraggio definita e coordinata dall'Osservatorio Faunistico Regionale (ARSIAL) che individuerà modalità, criteri e procedure conformi con le eventuali azioni avviate dalle altre Regioni. La raccolta e l'elaborazione dei dati sarà utilizzata per la verifica dell'efficacia delle misure adottate nel piano anguilla e per portarne eventuali adeguamenti per raggiungimento degli obiettivi indicati dalla normativa comunitaria dopo il 2012.

Presso l'Osservatorio Faunistico Regionale è stato avviato un progetto per la realizzazione di un tesserino pesca regionale per la raccolta, l'organizzazione e la gestione, tramite supporto informatico, dei dati di pesca sportiva e professionale. Inoltre il monitoraggio prevede un'indagine campionaria nelle aree in cui è stata effettuata la semina per verificare l'incremento di biomassa delle anguille presenti e sulla struttura e la dinamica delle popolazioni di anguilla e una verifica sulla presenza e consistenza delle ceche d'anguilla, con l'identificazione delle zone in cui autorizzare la cattura.

6. Attuazione delle misure

Per l'attuazione delle misure è previsto il recepimento del piano regionale con approvazione della Giunta Regionale e con atti amministrativi adeguati da parte delle Province. La copertura finanziaria per il triennio 2010-2012 sarà garantita con fondi regionali previsti nel bilancio regionale 2010.





7 Bibliografia

- 1 - AAVV, 1987. Studio della popolazione di anguille del basso corso del fiume Tevere e considerazioni sulla pesca. Rapporto Amm. Provinciale di Roma.
- 2 - AAVV marzo 2009. Definizione di un piano di gestione delle risorse ittiche nel lago di Bolsena. Repot finale Consorzio Mediterraneo – Osservatorio Faunistico Regionale ARSIAL.
- 3 - AAVV 2009. Carta ittica della provincia di Roma. Contributo alla conoscenza ecologica delle acque correnti superficiali. Provincia di Roma a cura di L. Tancioni e S. Cataudella.
- 4 - AAVV 2009. Carta ittica della provincia di Rieti. Rapporto prima campagna di campionamento 1998-2001 e seconda campagna di campionamento 2008-2009 a cura di P.T. Colombari, M. Formichi, R. Berera, D. Venanzi, D. Maurizi, F. Fapperdue. Assessorato Pesca Provincia di Rieti.
- 5 - A.G.E.I. S.C.r.l., 1997 (a cura). Studio delle interrelazioni esistenti tra le popolazioni ittiche e le componenti biotiche ed abiotiche degli ambienti lagunari (1993-1997). Ministero per le Politiche Agricole D.M. 585/7240/93 del 24/11/1993. Rapporto finale, dicembre 1997.
- 6 - Ardizzone G.D., 1985 (a cura). "Progetto laghi costieri, 1982-1984". Relazione finale - Gruppo di Zoologia. Amministrazione Provinciale di Latina.
- 7 - G.A.I.A. p.S.C.r.l. 2004. La carta ittica dei fiumi Mignone, Paglia e Marta: divulgazione della fase conoscitiva, a cura di P.T. Colombari, R. Berera, P. Danieli. Assessorato Pesca Provincia di Viterbo.
- 8 - Tancioni L, et all, 2002. Risultati preliminari dell'osservatorio permanente sulla pesca e l'ecosistema acquatico del basso corso del Tevere. In: 9. Convegno nazionale dell'Associazione italiana ittiologi acque dolci (AIAD). Riassunti ; 11-13 giugno; Acquapartita. 2002. p. 72.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Gino Settimi

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
IL DIRETTORE VICARIO
Dr. Stefano Sbeffi

